

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

"BB LEVA89" in breve "LEVA89"

Titolo I

Costituzione e scopi

Art.1 - Denominazione-sede-durata

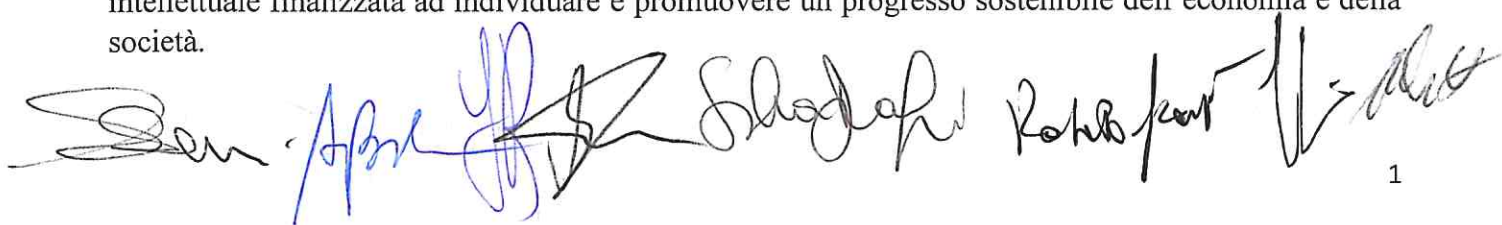
1. Ai sensi del Decreto legislativo n. 117 del 2017 (da qui in avanti indicato come "Codice del Terzo settore") e delle norme del Codice Civile in tema di Associazioni è costituita l'Associazione non riconosciuta denominata "BB LEVA 89" in breve "LEVA89", di seguito indicata anche come la "Associazione".
2. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Milano.
3. Essa opera prevalentemente nel territorio nazionale.
4. L'Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie.
5. L'Associazione ha durata illimitata.

Art.2 - Utilizzo nella denominazione dell'acronimo "APS" o dell'indicazione di "associazione di promozione sociale"

1. A decorrere dall'avvenuta istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), e ad avvenuta iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione di questo, l'acronimo "APS" o l'indicazione di "associazione di promozione sociale" dovranno essere inseriti nella denominazione sociale, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico. Dal momento dell'iscrizione nel RUNTS, la denominazione dell'Associazione diventerà, quindi, "BB LEVA89 APS" (abbreviato "LEVA89 APS") oppure "BB LEVA89 associazione di promozione sociale" (abbreviato "LEVA89 associazione di promozione sociale").
2. Fino all'istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), l'acronimo "APS" o l'indicazione di "associazione di promozione sociale" potranno comunque essere inseriti nella denominazione sociale qualora l'Associazione risulti iscritta ad uno dei registri previsti dalla Legge 383 del 2000.

Art.3 - Scopi

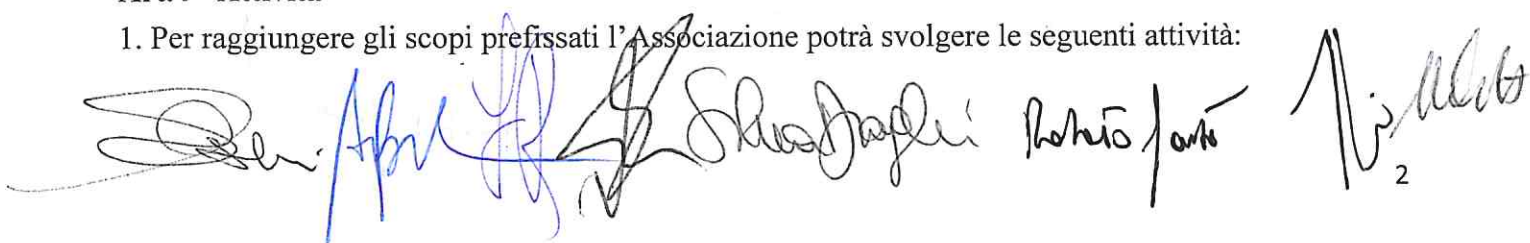
1. L'Associazione è apartitica e aconfessionale, e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato, perseguendo senza scopo di lucro le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale indicate nel presente statuto.
2. L'Associazione rappresenta una comunità di ex studenti dell'Università Bocconi, inizialmente formata da immatricolati nell'anno solare 1989, ma oggi aperta a quanti hanno condiviso momenti di vita e di studio ed ha lo scopo di mantenere vivo nel tempo lo spirito comunitario e quella vivacità intellettuale finalizzata ad individuare e promuovere un progresso sostenibile dell'economia e della società.



3. L'Associazione sviluppa e sostiene progetti che siano:
- basati sui principi di etica sociale ed economica;
 - fonte di ispirazione per persone, imprese e altre organizzazioni,
 - finalizzati a costituire un esempio e un'eredità positiva e tangibile per le generazioni future, facendo leva sulla condivisione, sull'inclusività e sulla cultura del merito, della sostenibilità, delle pari opportunità, del sostegno reciproco;
 - che alimentino e stimolino la conoscenza in ogni sua declinazione, quale veicolo per uno sviluppo sociale, ambientale ed economico, nel pieno spirito degli obiettivi dell'agenda 2030 ONU per lo Sviluppo Sostenibile:
 - Obiettivo 1 - Zero povertà
 - Obiettivo 4 - Istruzione di qualità;
 - Obiettivo 5 - Parità di genere;
 - Obiettivo 8 - Lavoro dignitoso e crescita economica;
 - Obiettivo 10 - Ridurre le disuguaglianze;
 - Obiettivo 11 - Città e comunità sostenibili;
 - Obiettivo 12 - Consumo e produzione sostenibili;
 - Obiettivo 17 - Partnership per gli obiettivi.
4. L'Associazione opera abbracciando modalità di lavoro innovative, poggiate su impegno civico, generazione continua di idee, creazione e diffusione di cultura in ogni sua forma, per favorire lo sviluppo e la replicabilità di un ambiente che incoraggi il comportamento positivo delle persone, in un processo di transizione verso un modello improntato alla sostenibilità e all'agire eticamente responsabile.
5. Più precisamente, essa opera nei seguenti settori:
- le attività culturali di interesse sociale con finalità divulgativa;
 - organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 c. 1 del Codice del Terzo Settore (D. Lgs. 117/2017);
 - organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
 - beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n.166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'art. 5 c. 1 del Codice del Terzo Settore (D. Lgs. 117/2017).
6. In quest'epoca di accelerazione, trasformazione e discontinuità, l'Associazione vuole essere fonte di ispirazione per le persone, attraverso l'impegno civico, per la creazione e diffusione della cultura, in ogni sua forma. L'Associazione persegue quindi le seguenti finalità:
- la realizzazione di progetti prevalentemente culturali e di valorizzazione sociale, in particolare giovani volenterosi con ridotte possibilità economiche;
 - l'organizzazione di raccolta di fondi da destinare a progetti di promozione sociale in linea con gli scopi dell'Associazione;
 - la ricerca nel campo delle scienze sociali;
 - la promozione di attività volte al contrasto ad ogni forma di violenza, in particolare di genere.

Art.4 - Attività

1. Per raggiungere gli scopi prefissati l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività:



The image shows five handwritten signatures in blue ink, likely representing the members of the board of directors or the association's management. The signatures are written over a horizontal line, and the names are partially legible as 'Antonio', 'Antonio', 'Antonio', 'Antonio', and 'Antonio'.

- creare, organizzare e gestire i canali di comunicazione dell'Associazione, veicolo principale di informazione delle iniziative dell'Associazione stessa;
- creare progetti imperniati sulla divulgazione e diffusione della cultura anche in collaborazione con enti/istituzioni/imprese e organizzazioni in generale;
- organizzare raccolte di finanziamenti, anche in forma collettiva o di crowdfunding, da destinare a progetti coerenti con la finalità dell'Associazione;
- sostenere iniziative benefiche finalizzate all'educazione, anche di alto livello e di ogni altra finalità ritenuta meritevole e in linea con gli scopi della Associazione;
- organizzare eventi di carattere culturale;
- stampa di libri e pubblicazioni;
- organizzare formazione;
- costituire un think tank negli ambiti dell'economia, dello sviluppo economico e sociale, della demografia, della pubblica amministrazione, delle arti e più in generale della cultura e della conoscenza, in linea con gli scopi della Associazione;
- organizzare e/o patrocinare eventi sportivi, gare, sedute di allenamento, a supporto di iniziative benefiche e più in generale per favorire lo spirito di gruppo, la conoscenza reciproca e per promuovere la pratica dell'attività fisica;
- supportare da un punto di vista tecnico e finanziario quelle iniziative imprenditoriali meritevoli di sostegno sociale;
- organizzare, patrocinare e comunque supportare iniziative in linea con gli SGD's dell'Agenda 2030 dell'ONU;
- svolgere ogni altra attività non specificamente menzionata in tale elenco ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento.

2. L'Associazione può svolgere, ex art.6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali all'attività principale. La determinazione delle attività diverse è rimessa al Consiglio che, osservando le eventuali delibere dell'Assemblea dei Soci in materia, è tenuto a rispettare i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso rispetto allo svolgimento di tali attività.

3. L'Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

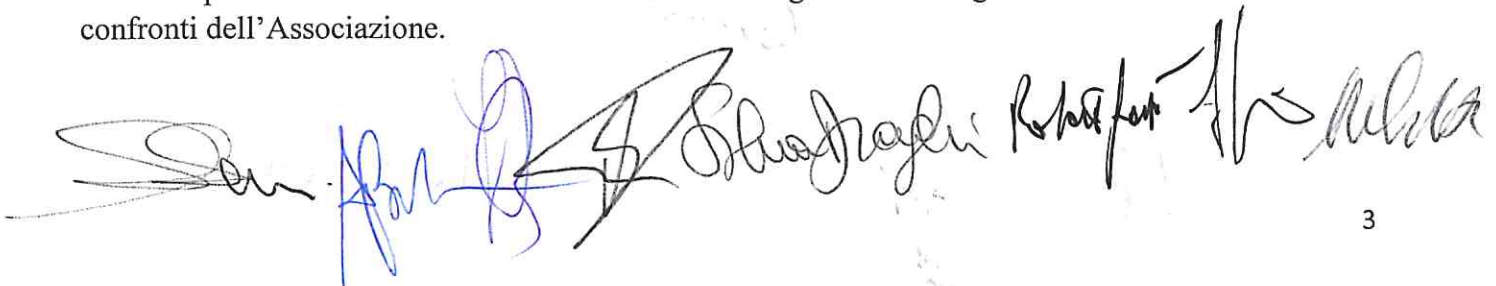
Titolo II

Norme sul rapporto associativo

Art.5 - Norme sull'ordinamento interno

1. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati; le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.

2. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.



Art.6 - Associati

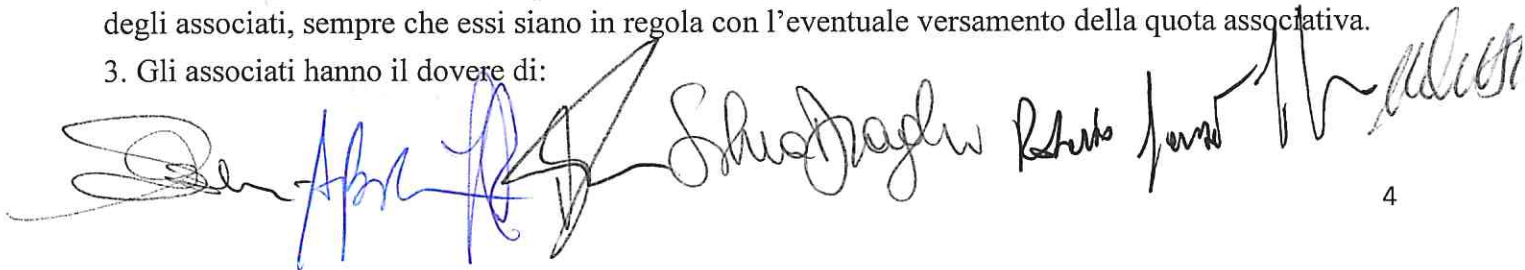
1. Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche maggiorenni e le Associazioni di promozione sociale che, aderendo alle finalità istituzionali della Associazione, intendano collaborare al fine del loro raggiungimento.
2. Possono essere ammessi come associati anche altri enti del Terzo settore o altri enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle Associazioni di promozione sociale facenti parte della Associazione.
3. I soggetti diversi dalle persone fisiche sono rappresentati dal rappresentante legale o da un suo delegato.
4. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

Art.7 - Procedura di ammissione

1. Ai fini dell'adesione all'Associazione, i soggetti di cui all'art. 6 presentano domanda per iscritto al Consiglio, che è l'organo deputato a decidere sull'ammissione. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio e dall'Assemblea degli Associati ed a partecipare attivamente alla vita associativa.
2. Il Consiglio delibera l'ammissione o il rigetto entro 90 (novanta) giorni dalla presentazione della domanda. Il Consiglio deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerentemente con le finalità perseguite dall'Associazione e con le attività di interesse generale da essa svolte.
3. L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione del Consiglio e comporta l'iscrizione del nuovo associato nel libro degli associati.
4. L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione del Consiglio. Contro di esso l'interessato può proporre istanza di riesame all'Assemblea degli Associati, che decide in seduta ordinaria, nel termine perentorio di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante la proposizione di apposita istanza di riesame che deve essere inoltrata al Consiglio a mezzo raccomandata o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; il Consiglio ha l'onere di sottoporre il vaglio dell'istanza all'esame della prima seduta utile dell'Assemblea che sarà chiamata a decidere in merito all'istanza presentata. Il richiedente il riesame ha diritto di essere audito dall'Assemblea degli Associati.

Art.8 - Diritti e doveri degli associati

1. Gli associati hanno il diritto di:
 - a. partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;
 - b. essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, e di parteciparvi;
 - c. esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio, il quale provvede a fissare una data per la visione entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio.
2. L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con l'eventuale versamento della quota associativa.
3. Gli associati hanno il dovere di:



- a. adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;
- b. rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c. versare l'eventuale quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio.

4. Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili e non sono rivalutabili.

Art.9 - Cause di cessazione del rapporto associativo

1. La qualità di associato si perde ex se per i seguenti motivi:

- a. recesso volontario. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio. Il recesso ha effetto immediato;
- b. mancato pagamento della quota associativa, se prevista, entro 3 (tre) mesi dall'inizio dell'esercizio sociale. Il Consiglio comunica tale obbligo a tutti gli associati entro un termine congruo per poter provvedere al versamento. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art.7 del presente Statuto.

2. L'associato può invece essere escluso dall'Associazione per:

- a. comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- b. persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;
- c. aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali di una certa gravità;
- d. qualora il socio sia autore di pubbliche dichiarazioni, comunque denominate e con qualsiasi mezzo rilasciate (stampa, social, blog, ecc...), che contrastino con i principi fondanti l'Associazione.

3. Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'associato può proporre istanza di riesame all'Assemblea degli Associati, in seduta ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante la proposizione di apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio a mezzo raccomandata o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; il Consiglio ha l'onere di sottoporre il vaglio dell'istanza all'esame della prima seduta utile dell'Assemblea che sarà chiamata a decidere in merito all'istanza presentata. Il richiedente il riesame ha diritto di essere audito dall'Assemblea degli Associati. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea degli Associati, l'associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso.

4. L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.



Titolo III

Norme sul volontariato

Art.10 - Dei volontari e dell'attività di volontariato

1. I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
3. L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
4. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio.

Art.11 - Dei volontari e delle persone retribuite

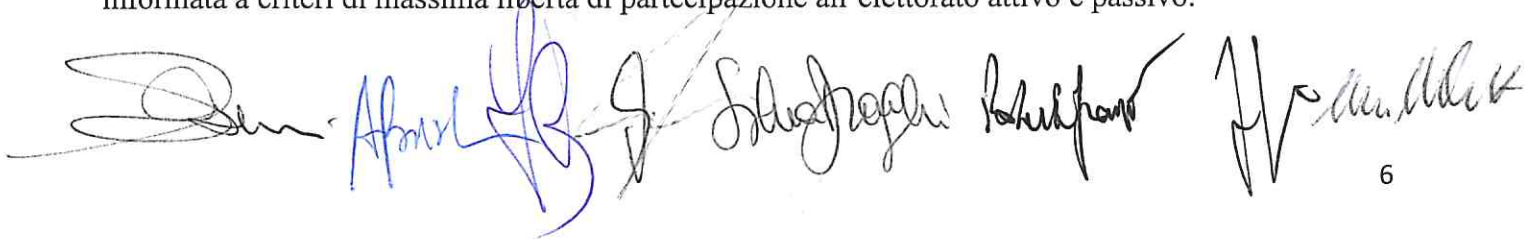
1. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.
2. L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.
3. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti, o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari e al 5% (cinque per cento) del numero degli associati.

Titolo IV

Organi sociali

Art.12 - Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione:
 - a. l'Assemblea degli Associati;
 - b. il Consiglio;
 - c. il Presidente;
 - d. l'organo di controllo, nominato qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore;
 - e. l'organo di revisione, nominato qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore.
2. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.



Art.13 - L'Assemblea degli Associati: composizione, modalità di convocazione e funzionamento

1. L'Assemblea degli Associati è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.

2. Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare esclusivamente da un altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato. Non è ammesso l'esercizio in capo ad un singolo associato di più di tre deleghe.

3. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, a seguito di delibera del Consiglio, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea può essere inoltre convocata:

- a. su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio;
- b. su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio da almeno 1/5 (un quinto) degli associati.

Nei casi di cui alle lettere a) e b) il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l'organo di controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'Assemblea.

4. La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati tramite lettera o email almeno 8 (otto) giorni prima della data della riunione. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.

5. L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione e sempre che i punti all'ordine del giorno non siano posti in votazione con scrutinio segreto. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

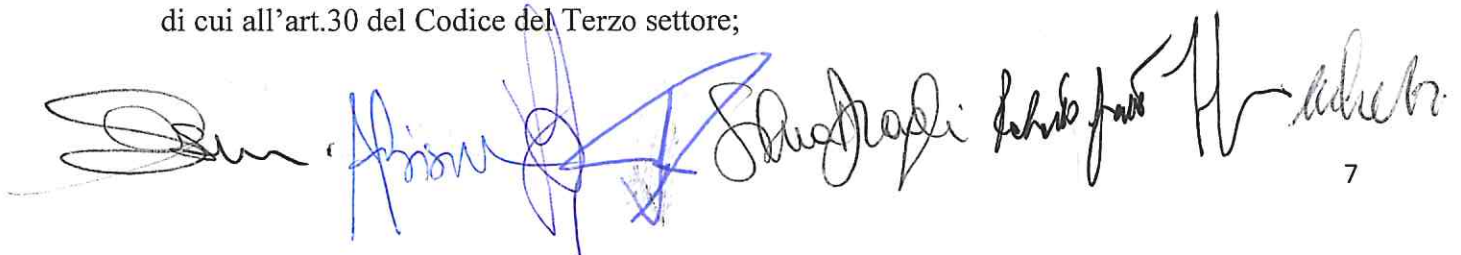
6. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.

7. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione.

Art.14 - Assemblea degli Associati in seduta ordinaria: competenze e quorum

1. È compito dell'Assemblea degli Associati in seduta ordinaria:

- a. approvare il bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio;
- b. approvare l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio;
- c. approvare l'eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio;
- d. determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio;
- e. eleggere e revocare il Presidente dell'Associazione;
- f. eleggere e revocare i componenti dell'organo di controllo, qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore;



- g. eleggere e revocare l'organo di revisione, qualora si verificano le condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore;
 - h. decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;
 - i. approvare l'eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio per il funzionamento dell'Associazione;
 - j. deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art.28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;
 - k. deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio o da altro organo sociale.
2. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti.
3. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

Art.15 - Assemblea degli Associati in seduta straordinaria: competenze e quorum

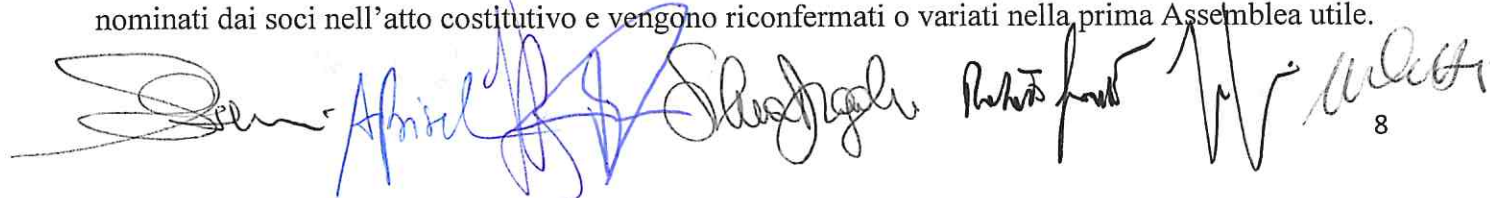
1. È compito dell'Assemblea straordinaria:
- a. deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
 - b. deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.
2. Per le modifiche statutarie, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
3. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati. Tale quorum si applica anche per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

Art.16 - L'Assemblea degli Associati: regole di voto

1. Ciascun associato ha diritto ad un solo voto.
2. L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati che siano in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.
3. Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

Art.17 - Il Consiglio: composizione e durata in carica

1. Il Consiglio è l'organo amministrativo dell'Associazione, è eletto dall'Assemblea tra gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa, ed è composto da un numero di membri, compreso il Presidente, che può variare da 5 (cinque) a 9 (nove), secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina e dei successivi rinnovi. I primi membri del Consiglio sono nominati dai soci nell'atto costitutivo e vengono riconfermati o variati nella prima Assemblea utile.



8

2. L'Associazione, richiamandosi ai principi della sostenibilità ed in particolare agli SDGs

Obiettivo 1 - Zero povertà

Obiettivo 4 - Istruzione di qualità;

Obiettivo 5 - Parità di genere;

Obiettivo 8 - Lavoro dignitoso e crescita economica;

Obiettivo 10 - Ridurre le disuguaglianze;

Obiettivo 11 - Città e comunità sostenibili;

Obiettivo 12 - Consumo e produzione sostenibili;

Obiettivo 17 - Partnership per gli obiettivi

nomina i membri del Consiglio sulla base di candidature che rappresentino i valori fondanti della Associazione stessa, tenuto conto delle capacità e sensibilità di ciascun candidato e della disponibilità di tempo personale da dedicare alla gestione della Associazione. Per questo motivo l'Associazione ha l'ambizione di rappresentare un modello evolutivo e fonte di ispirazione, superando logiche divisive e di quote di genere, ritenendo che la parità sia un valore intrinseco delle persone che decidono di fare parte della Associazione.

3. Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

4. I Consiglieri durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili per un solo mandato consecutivo. L'eventuale riconferma ai sensi del precedente comma 1 non è considerata. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea degli Associati per l'elezione del nuovo Consiglio.

Art.18 - Il Consiglio: regole di convocazione, di funzionamento e di voto

1. Il Consiglio è convocato dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri.

2. La convocazione è fatta mediante avviso scritto, il quale deve pervenire, anche tramite e-mail, ai Consiglieri almeno 4 (quattro) giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno.

3. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.

4. Il Consiglio può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea degli Associati.

5. Il Consiglio è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti.

6. Le riunioni del Consiglio sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. La partecipazione alle riunioni del Consiglio non possono essere oggetto di delega.

7. Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

8. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio, conservato nella sede dell'Associazione.

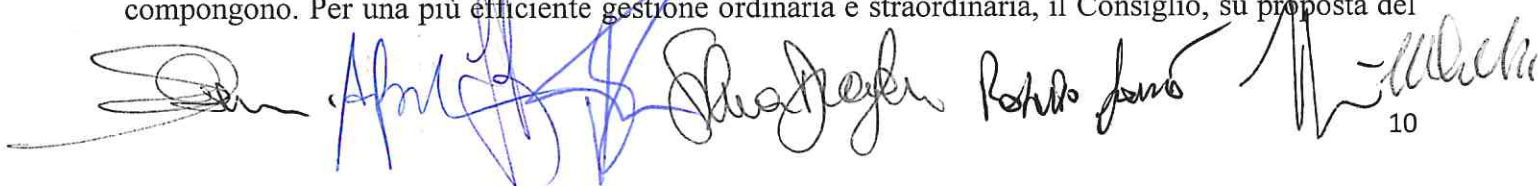


Art.19 - Competenze del Consiglio

1. Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:

- a. redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli Associati;
- b. redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli Associati;
- c. redigere l'eventuale bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli Associati;
- d. nominare il Vicepresidente e il Segretario dell'Associazione;
- e. decidere sulle domande di adesione all'Associazione e sull'esclusione degli associati;
- f. redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli Associati;
- g. decidere l'eventuale quota associativa annuale, determinandone l'ammontare;
- h. deliberare la convocazione dell'Assemblea degli Associati;
- i. decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;
- j. delegare uno o più consiglieri o associato/i quali coordinatori di progetti speciali.
- k. compiere tutti gli atti a contenuto e valenza patrimoniale riferiti o riferibili all'Associazione, fra i quali acquistare o alienare beni mobili o immobili, accettare e/o rinunciare a eredità e legati o donazioni, determinare l'impiego dei contributi e più in generale dei mezzi finanziari dell'Associazione, contrarre con Banche e Istituti di credito, con altre istituzioni pubbliche e private e con la pubblica amministrazione;
- l. consentire la partecipazione dell'Associazione a bandi, gare, procedure selettive ad evidenza pubblica comunque denominate anche mediante partecipazioni ad ATI (Associazioni Temporanee di Impresa), ATS (Associazioni Temporanee di Scopo), Consorzi, contratti di Rete tra Imprese o altre modalità simili;
- m. ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;
- n. curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;
- o. deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
- p. adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;
- q. adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione.

2. Le attribuzioni del Consiglio riguardano l'organo collegiale in sé e non i singoli membri che lo compongono. Per una più efficiente gestione ordinaria e straordinaria, il Consiglio, su proposta del



10

Presidente, può attribuire deleghe a suoi componenti per la trattazione di singoli progetti o per materia. I consiglieri così delegati, non hanno, tuttavia, alcun potere di vincolare l'Associazione ma sono tenuti ad istruire i progetti e le materie a loro assegnate affinché il Consiglio, unico soggetto deputato alla amministrazione dell'Associazione, assuma determinazioni informate sui temi oggetto di intervento. Assunte le decisioni pertinenti, il Consiglio può delegare uno o più dei suoi membri a compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

3. Il Segretario si occupa in generale della gestione dei libri sociali e svolge le mansioni a questo delegate dal Consiglio o dal Presidente.

Art.20 - Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio

1. La carica di Consigliere si perde per:

- a. dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio;
- b. revoca da parte dell'Assemblea degli Associati, riunita in seduta ordinaria;
- c. sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art.17, c.2, del presente Statuto;
- d. perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art.9 del presente Statuto.

2. Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima elezione del Consiglio svoltasi. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio vigente. In caso di mancata conferma, oppure di esaurimento o di assenza del numero dei non eletti, il Consiglio provvede alla sostituzione tramite cooptazione, salvo ratifica da parte della prima Assemblea degli Associati riunita in seduta ordinaria; in caso di mancata ratifica si procederà ad una nuova elezione. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio vigente. Fino alla conferma da parte dell'assemblea i consiglieri cooptati non avranno diritto di voto nelle riunioni del Consiglio.

3. Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea degli Associati in seduta ordinaria entro 60 (sessanta) giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio. Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

Art.21 - Il Presidente: poteri e durata in carica

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.

2. Il Presidente è eletto direttamente dall'Assemblea degli Associati, riunita in seduta ordinaria, tra i propri associati. Il primo Presidente è nominato dai soci nell'atto costitutivo e viene riconfermato o variato nella prima Assemblea utile.

3. Il Presidente dura in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile. Almeno 60 (sessanta) giorni prima della scadenza del mandato il Consiglio convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente.

4. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:



- a. firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;
- b. curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea degli Associati e del Consiglio;
- c. adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro 15 (quindici) giorni alla ratifica da parte del Consiglio;
- d. convocare e presiedere l'Assemblea degli Associati e il Consiglio.

5. In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta al Consiglio conferire espressa delega ad altro Consigliere.

Art.22 - Cause di decadenza e sostituzione del Presidente

1. La carica di Presidente si perde per:

- a. dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio;
- b. revoca da parte dell'Assemblea degli Associati, riunita in seduta ordinaria;
- c. sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art.17, c.2, del presente Statuto;
- d. perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art.9 del presente Statuto.

2. Qualora il Presidente cessi dall'incarico per uno dei motivi indicati al comma 1 del presente articolo il Vicepresidente o, in caso di assenza o impossibilità, il Consigliere indicato dal Consiglio dovrà convocare l'Assemblea degli Associati in seduta ordinaria entro 60 (sessanta) giorni dalla data in cui è stata formalizzata la cessazione al fine di procedere all'elezione del nuovo Presidente.

Art.23 - L'organo di controllo: composizione, durata in carica e funzionamento

1. L'organo di controllo, qualora nominato, è formato da 1 (uno) a 3 (tre) membri, eletti dall'Assemblea degli Associati in seduta ordinaria, non necessariamente fra gli associati. Almeno uno dei suoi membri deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397, comma 2, del Codice civile.

2. L'organo di controllo rimane in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile.

3. Esso nomina al proprio interno un Presidente, qualora l'organo di controllo sia composto da tre membri.

4. Delle proprie riunioni l'organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.

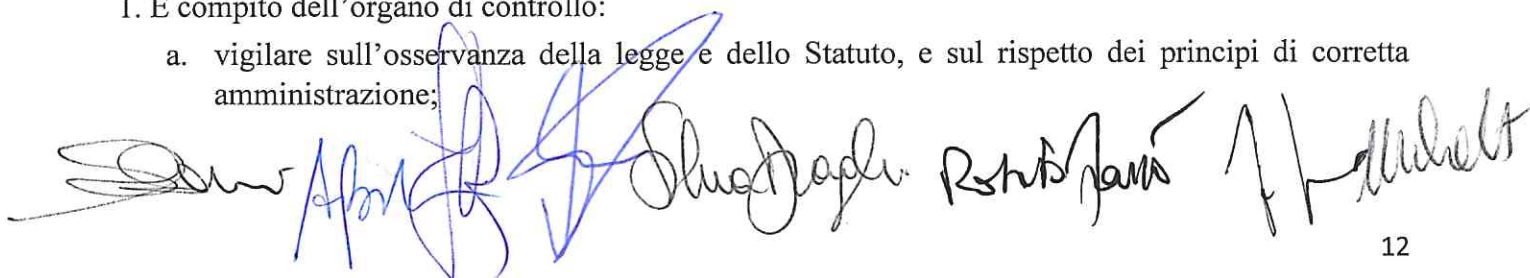
5. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di controllo decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

6. I membri dell'organo di controllo, a cui si applica l'art.2399 del Codice civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Art.24 - Competenze dell'organo di controllo

1. È compito dell'organo di controllo:

- a. vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;



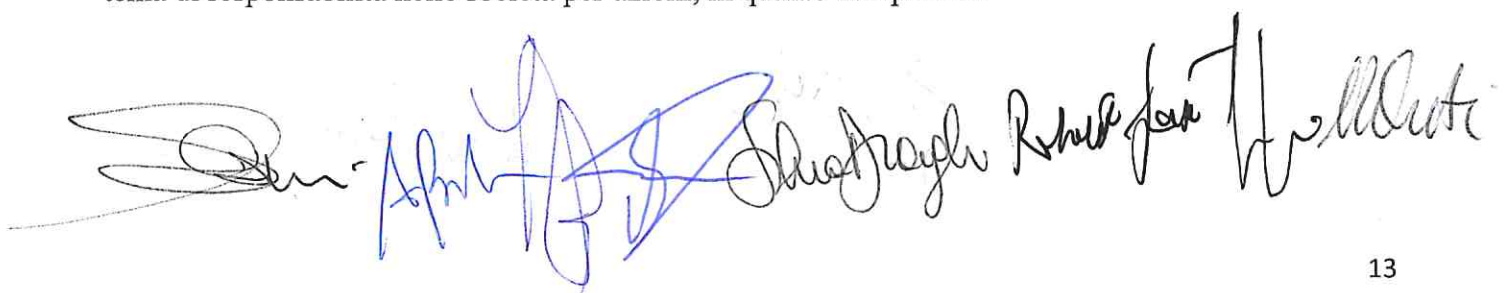
- b. vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione, e sul suo concreto funzionamento;
 - c. esercitare il controllo contabile;
 - d. esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;
 - e. attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art.14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;
 - f. partecipare alle riunioni dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio; ha il diritto di partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio.
2. Nei casi previsti dall'art.31, c.1, del Codice del Terzo settore, l'organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti.
3. L'organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art.25 - L'organo di revisione

1. L'organo di revisione, qualora nominato, è formato da 1 (uno) o 3 (tre) membri, eletti dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. I membri dell'organo di revisione devono essere iscritti al registro dei revisori legali dei conti.
2. L'organo di revisione rimane in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile.
3. Esso nomina al proprio interno un Presidente, qualora l'organo di revisione sia composto da tre membri.
4. L'organo di revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.
5. Delle proprie riunioni l'organo di revisione redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.
6. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di revisione decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.
7. I membri dell'organo di revisione devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Art.26 - Responsabilità degli organi sociali

1. Delle obbligazioni contratte dall'Associazione rispondono, oltre all'Associazione stessa, anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.
2. I Consiglieri, i componenti dell'organo di controllo e di revisione (qualora nominati), rispondono nei confronti dell'Associazione, dei creditori, degli associati e dei terzi, ai sensi delle disposizioni in tema di responsabilità nelle società per azioni, in quanto compatibili.



Titolo V

I libri sociali

Art.27 - Libri sociali e registri

1. L'Associazione deve tenere le seguenti scritture:
 - a. il libro degli associati;
 - b. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea degli Associati;
 - c. il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio.
2. L'Associazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, qualora questo sia stato nominato.
3. L'Associazione ha inoltre l'obbligo di tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di revisione, qualora questo sia stato nominato.
4. L'Associazione deve infine tenere il registro dei volontari.

Titolo VI

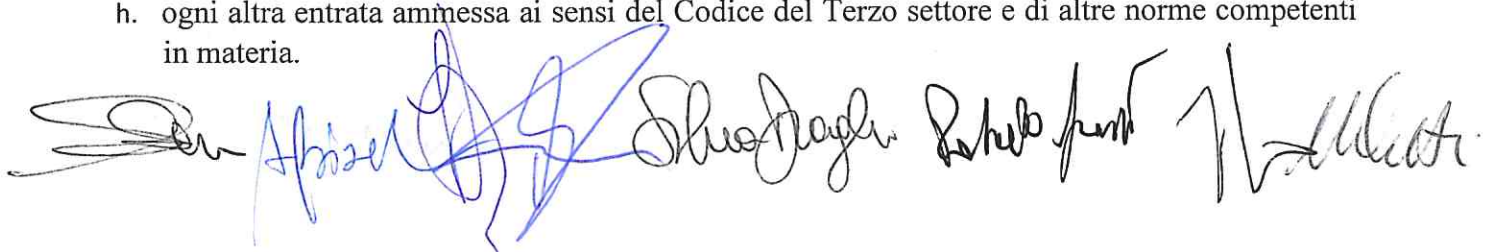
Norme sul patrimonio dell'Associazione e sul bilancio di esercizio

Art.28 - Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro

1. Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art.29 - Risorse economiche

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
 - a. quote associative;
 - b. contributi pubblici e privati;
 - c. donazioni e lasciti testamentari;
 - d. rendite patrimoniali;
 - e. attività di raccolta fondi;
 - f. rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
 - g. proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art.6 del Codice del Terzo settore;
 - h. ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.

A series of handwritten signatures in blue ink, likely representing the approval of the document by the association's governing bodies. The signatures are stylized and overlapping.

Art.30 - Bilancio di esercizio

1. L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.
2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio (o il rendiconto di esercizio previsto dalle normative vigenti a seconda delle dimensioni dell'Associazione), il quale dovrà essere approvato dall'Assemblea degli Associati in seduta ordinaria. Quest'ultima dovrà essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, ma comunque in tempo utile per far approvare il bilancio di esercizio entro il 30 giugno.
3. Il bilancio di esercizio (o il rendiconto di esercizio) dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione negli 8 (otto) giorni che precedono l'Assemblea degli Associati convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.

Titolo VII

Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio

Art.31 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea degli Associati riunita in seduta straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.
2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 del Codice del Terzo settore.
3. L'Associazione si scioglie anche per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'Assemblea degli Associati, in analogia con quanto disposto dall'art. 2484, comma 1, n. 3 del codice civile.

Titolo VIII

Disposizioni finali

Art.32 - Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

